

COMUNE DI STRESA Provincia del Verbano - Cusio – Ossola

PARERE DEL REVISORE SU PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO COSTITUZIONE FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2023

VERBALE N.4 DEL 24/02/2023

La sottoscritta Revisore dei Conti, nominata con delibera del C.C. N. 47 del 08.08.2022 ai sensi dell'art. 234 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTA la proposta di delibera di Giunta in oggetto;

RICHIAMATO

L'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, che prevede espressamente:

"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente"

L'articolo 1 che il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2018 dispone che:

"Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. "

VERIFICATO

- che la riduzione del 10% risulta rispettata, pertanto non si deve applicare l'accantonamento del 5%.
- che il tempo medio ponderato di ritardo al 31/12/2022 secondo la PCC è 1 giorno e che risulta quindi obbligatorio costituire il FGDC pari al 1% degli stanziamenti previsti al macro-aggregato 103, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

CONSIDERATO

- che l'accantonamento è assunto nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- che l'accantonamento ai sensi dell'art. 1, comma 862 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2023 è quantificato per €. 43.539,91 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, dando atto che su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti e che esso confluisce a fine esercizio nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
- che tale somma è stata prevista in sede di predisposizione del nuovo bilancio di previsione 2023/2025, all'esercizio 2023 alla missione 20 – cap. 880/3/1 per un importo di €. 43.600,00

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Stresa 24/02/2023

IL REVISORE DEI CONTI
Anna Gennaro
(firmato digitalmente)